



COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

35025 Cartura – P.za A. De Gasperi, 2/3

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI CAMPEGGIO, ATTENDAMENTO E SIMILI ATTIVITA' SU TUTTE LE AREE PUBBLICHE, AD USO PUBBLICO E PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Ordinanza N. ___02/09___ Registro Pubblicazioni N. ___22/09___

Il Sindaco

Considerato che nelle aree pubbliche e ad uso pubblico di tutto il territorio comunale mancano idonei impianti igienico sanitari e attrezzature per permettere il campeggio e l'attendamento con automobili, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento;

Preso atto, inoltre, che nel territorio comunale non sono appositamente istituite aree, attrezzate in modo idoneo, riservate al campeggio e alla sosta temporanea dei citati automezzi e delle precarie condizioni igienico sanitarie in cui vengono lasciate le aree utilizzate dagli occupanti degli autoveicoli che hanno campeggiato in luoghi non attrezzati;

Rilevato, in particolare, che l'occupazione prolungata con tali mezzi delle superfici pubbliche destinate a parcheggio di autoveicoli non consente la loro libera fruibilità da parte dell'utenza;

Vista la L.R. 4\11\2002 nr. 33 – “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”, la quale, all'art. 44, prevede i precisi requisiti che devono avere le eventuali aree riservate dal Comune esclusivamente alla sosta temporanea, al di fuori delle strutture ricettive all'aperto, delle caravan, autocaravan, camper; sosta temporanea in aree appositamente attrezzate che non potrebbe, comunque, protrarsi oltre le 48 ore consecutive;

Visto l'art.185 del vigente Codice della strada che permette la sosta, ove consentita, sulla sede stradale, delle autocaravan, senza costituire campeggio, attendamento e simili, se l'autoveicolo poggia sul suolo solo con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo; vieta, inoltre, lo scarico dei residui organici delle acque di scarico al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario;

Richiamato, inoltre, il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e, in particolare, l'art.18 il quale dispone che tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico gravati da servitù di pubblico passaggio debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso nonché il vigente Regolamento Comunale Edilizio;

Ritenuto necessario adottare i necessari provvedimenti tesi ad eliminare il verificarsi di possibili inconvenienti igienici e garantire il decoro e il libero uso degli spazi pubblici e privati;

Ritenuto di recepire il contenuto della mozione consiliare approvata dal Consiglio Comunale di Cartura con Delibera n. 27 del 08.09.2008 avente ad oggetto “ Divieto di stazionamento e sosta permanente con roulotte, campers, carovane o veicoli comunque denominati ed attrezzati o trasformati per uso abitativo o con lo scopo di campeggio;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il R.D. n.1265/1934;

Visto l'art. 28 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 681 in tema di sanzioni amministrative;

Visto il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

1. Il divieto permanente di campeggio, attendamento e simili attività su tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico, in quanto gravate da servitù di pubblico transito costituite nelle previste forme di legge, del territorio comunale di Cartura, utilizzando tende nonché automobili, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo (art. 185 Codice della Strada).

2. il divieto per i soggetti privati di destinare, a qualsiasi titolo, in maniera sia temporanea che permanente, aree di loro proprietà e/o competenza ad un utilizzo non conforme alla loro giuridica destinazione urbanistica stabilita dal Piano Regolatore Comunale;

3. il divieto, per chiunque, di allacciarsi a linee elettriche e/o condotte idriche private o pubbliche senza regolare e preventiva autorizzazione del soggetto competente;

4. Potrà essere intimato e imposto, per motivi igienici sanitari, con apposito provvedimento sindacale, lo sgombero coattivo delle aree abusivamente occupate mediante rimozione forzata degli automezzi e delle attrezzature utilizzate in violazione del punto precedente;

DISPONE

- che siano fatte salve le autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi o analoghe attività soggette alle norme dell'apposito Regolamento Comunale;
- La revoca dell'Ordinanza sindacale N. 14/ 2008.

I contravventori saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art.7/*bis* del D.Lgs. n.267/2000, fatta salva l'applicazione, se del caso, di eventuali ulteriori sanzioni amministrative e penali e fermo restando l'obbligo, come sanzione accessoria, del ripristino dello stato dei luoghi a carico dei trasgressori.

Il Comando della Polizia Locale di Cartura e gli agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati di fare rispettare quanto ordinato con il presente provvedimento.

Della presente Ordinanza, che avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione, verrà data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cartura;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato.-

Dalla Residenza Municipale, 15.01.2009

IL SINDACO
Dr. Massimo Zanardo